

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1178)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Bilancio

(TAMBRONI)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1960

Regime di gestione per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959,  
dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Con il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002. i servizi marittimi di preminente interesse nazionale — raggruppati in quattro settori di traffico — vennero così ordinati:

*1° settore di traffico:* linee da passeggeri e da carico con le Americhe: affidate alla Società « Italia » di navigazione, con sede a Genova;

*2° settore di traffico:* linee da passeggeri e da carico con l'Africa oltre Suez e oltre Gibilterra, con l'Asia oltre Suez e con

l'Australia: affidate alla Società « Lloyd Triestino » di navigazione, con sede a Trieste;

*3° settore di traffico:* linee da passeggeri e da carico dell'Adriatico e del Mediterraneo Orientale: affidate alla Società « Adriatica » di navigazione, con sede a Venezia;

*4° settore di traffico:* linee da passeggeri e da carico del Tirreno e con la Libia, del periplo Italo, del Mediterraneo Occidentale e del Nord Europa: affidate alla Società « Tirrenia » di navigazione, con sede in Napoli.

In attuazione del suindicato decreto-legge furono stipulate con le quattro Società apposite convenzioni della durata di venti anni (1° gennaio 1937-31 dicembre 1956) recanti le norme regolatrici della gestione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale.

In particolare per la parte finanziaria, venne stabilita per l'esercizio di tali servizi la corresponsione alle Società concessionarie di una sovvenzione annuale, con possibilità di revisione, a periodi determinati, della sovvenzione stessa.

Come detto più sopra, le sovvenzioni stipulate con le quattro Società fissarono al 1956 la scadenza della concessione dei servizi.

In vista di tale scadenza, ed allo scopo di attuare nella rete dei servizi il riordinamento richiesto dalla mutata situazione politica e dei traffici internazionali, fu predisposto un disegno di legge che, presentato al Senato il 6 dicembre 1956, ivi rimase per tutta la durata della legislatura senza essere portato in discussione.

Nell'intento di evitare, dopo il 31 dicembre 1956, una grave frattura nella continuità dei servizi, si è fatto ricorso ai provvedimenti legislativi necessari per mantenere in vita i rapporti contrattuali tra le Società e lo Stato e, al tempo stesso, per legittimare l'onere a tale titolo a carico dell'Erario.

I provvedimenti legislativi adottati sinora sono stati: il decreto-legge 20 dicembre 1956, n. 1379 (convertito nella legge 17 febbraio 1957, n. 22); il decreto-legge 25 giugno 1957, n. 444 (convertito nella legge 12 agosto 1957, n. 692); la legge 26 maggio 1959, n. 351. Tali provvedimenti hanno prorogato il regime di gestione dei servizi dettato dal citato decreto legge n. 2081 del 1936, rispettivamente per i periodi 1° gennaio-30 giugno 1957, 1° luglio 1957-30 giugno 1958 e 1° luglio 1958-30 giugno 1959.

Decaduto, come dianzi cennato, per fine legislatura (1958) il disegno di legge presentato al Senato il 6 dicembre 1956, è stato predisposto un nuovo disegno di legge, che viene diramato contemporaneamente a quello qui allegato, per il riordinamento delle linee marittime di preminente interesse nazionale e la loro concessione, per un altro ventennio,

alle quattro Società attualmente concessionarie delle linee medesime.

Ciò premesso, si deve mettere in evidenza che, venuto a scadere, con il 30 giugno 1959, il termine previsto dall'ultimo provvedimento di proroga adottato per il regime di gestione dei servizi, in mancanza di una regolamentazione formale, essi vengono assicurati di fatto dalle Società concessionarie.

È anche da sottolineare che, dal 1° luglio 1959, in mancanza della necessaria base giuridica, non si rende possibile corrispondere alle Società le quote di sovvenzione, neppure sotto forma di acconto, ragione per cui esse, per far fronte alle occorrenze di gestione, sono costrette a ricorrere al mercato finanziario, con l'assunzione di gravi oneri per interessi passivi, i quali, traducendosi in poste passive di bilancio, vanno in definitiva a gravare sull'Erario.

In virtù dell'articolo 1 dell'allegato disegno di legge l'esercizio delle linee di navigazione di cui trattasi è regolato anche per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959 dalle clausole contrattuali stipulate in attuazione del decreto-legge n. 2081 del 1936.

All'uopo, nell'articolo 2, è conferita ai Ministri della marina mercantile e del tesoro l'autorizzazione a stipulare con le quattro Società esercenti i servizi appositi atti aggiuntivi contrattuali da valere per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959. Tali atti, è prescritto nel medesimo articolo, dovranno essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni e assoggettati, come per il passato, alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquemila.

Con l'articolo 3 il periodo di revisione dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1959 stabilito dalla legge 26 maggio 1959, n. 351, viene esteso conseguentemente fino al 31 dicembre 1959.

Con l'articolo 4 viene stabilito di corrispondere alle Società a titolo di acconto, per sovvenzione e integrazione relative all'esercizio dei servizi nel periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, la somma complessiva di

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lire 7,5 miliardi, salvo conguaglio da corrispondersi a revisione avvenuta sulla base dei risultati netti di gestione del periodo 1° gennaio 1958-31 dicembre 1959 indicato nell'articolo 3.

Con l'articolo 5 si indica il capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60 sul quale

dovrà far carico l'onere predetto e viene data autorizzazione al Ministro del tesoro di provvedere alle occorrenti variazioni di bilancio.

Con l'articolo 6 si stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale è regolato, per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e successive modificazioni.

## Art. 2.

I Ministri della marina mercantile e del tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia », appositi atti aggiuntivi alle convenzioni di cui all'articolo precedente per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959.

Gli atti aggiuntivi, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquemila.

## Art. 3.

La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente articolo 1 sarà effettuata per il periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1959, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso, anziché

dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1959, come stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1959, n. 351.

## Art. 4.

Alle predette società sarà corrisposto a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, la somma complessiva di lire 7,5 miliardi, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento del risultato netto di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1959.

Detta somma di lire 7,5 miliardi sarà ripartita tra le società di cui all'articolo 2 ed i relativi importi saranno indicati negli atti aggiuntivi da stipulare con ciascuna di esse.

## Art. 5.

All'onere di lire 7,5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.